



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PISA

### REGOLAMENTO

#### DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE

#### SULL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE

##### **Art.1**

##### ***Istituzione e scopo dell'Osservatorio Circondariale***

1. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'Esercizio della Giurisdizione.
2. L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, c. 1° lett. b) della legge 31.12.2012 n. 247.

##### **Art.2**

##### ***Scopo e funzioni dell'Osservatorio Circondariale***

1. L'Osservatorio Circondariale è una struttura di natura consultiva, effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, formulando proposte e osservazioni al fine di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici,

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PISA

tecnici, informatici della tutela dei diritti e dell'accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici, operativi / informatici del funzionamento delle cancellerie, nonché dell'Unep; il tutto nell'ambito del circondario del Tribunale di Pisa. L'Osservatorio si avvale anche degli avvocati del circondario e delle Associazioni forensi presenti sul territorio per raccogliere dati, informazioni, suggerimenti ed elaborare proposte da formulare. E' attivato l'indirizzo mail "[osservatorio@ordineavvocatipisa.it](mailto:osservatorio@ordineavvocatipisa.it)" del quale tutti gli iscritti possono avvalersi per inviare segnalazioni, proposte o quant'altro di interesse dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di *standard* probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

3. Ferma l'autonomia con la quale l'Osservatorio Circondariale svolge le attività di cui ai commi precedenti, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

### **Art.3**

#### ***Componenti dell'Osservatorio Circondariale***

1. I componenti dell'Osservatorio Circondariale sono tre: il Presidente del Consiglio

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PISA**

dell'Ordine, o Consigliere suo delegato, nonché due Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio stesso. L'incarico cessa con la scadenza del C.O.A.

2. E' compito dei componenti l'Osservatorio Circondariale espletare ogni attività prevista all'art. 2 del presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione semestrale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. E' compito del Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Consigliere Delegato redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri Consiglieri dell'Osservatorio, sintetica relazione sull'attività svolta, nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

4. E' infine compito del Presidente o del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3) all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.

5. Il Presidente o il Consigliere Delegato avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli uffici giudiziari, delle cancellerie e dell'Unep, con la collaborazione dei componenti dell'Osservatorio, al fine di svolgere le attività dell'art. 2).

6. L'Osservatorio Circondariale può disporre la costituzione di un comitato scientifico.

### ***Art.4***

#### ***Programmi di lavoro***

1. L'Osservatorio entro il 31 gennaio di ogni anno predispone il programma dei lavori che trasmetterà per conoscenza al C.O.A. e alle Associazione forensi del circondario,

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PISA

che potranno far pervenire osservazioni e suggerimenti.

### **Art. 5**

#### ***Convenzioni con enti ed istituti di ricerca***

1. L'Osservatorio Circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

### **Art.6**

#### ***Struttura di supporto***

1. Per il necessario supporto amministrativo, l'Osservatorio, per il tramite del suo responsabile, si avvale delle strutture, delle risorse e del personale dipendente del C.O.A.

### **Art.7**

#### ***Norma di chiusura***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento n.4 del 13.12.2013 (e succ. mod.) emanato dal CNF, ove compatibili.

### **Art.8**

#### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

Il Consigliere Segretario

Avv. Stefano Puffadori



Il Presidente

Avv. Alberto Marchesi

